

DELIBERA N. 196/06/CONS

ORDINANZA – INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETA' SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI
ARTICOLI 3, COMMA 3, LETTERA G, DELIBERA 15/04/CIR, 2,
COMMA 3, DELL'ALLEGATO A) -DIRETTIVA DI CUI ALLA
DELIBERA 254/04/CSP E 2, COMMA 4, LETTERA C,
DELL'ALLEGATO A- DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERA
179/03/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 aprile 2006 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato, recante “*Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n 425/01/CONS*”;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 9 dicembre 2004, n.288;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2003, n. 193;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 254/04/CIR del 10 novembre 2004, pubblicata sulla G.U. del 17 dicembre 2004, n. 295;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 22 novembre 2005, n. 50/05/DGC/TLC, notificato in data 26 novembre 2005, con il quale veniva contestata alla società Seat Pagine Gialle S.p.A. con sede in Torino alla via Aurelio Saffi, 18, l'inosservanza del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 2, lettera g) della delibera 15/04/CIR, 2, comma 3, della direttiva di cui all'allegato A) della delibera 254/04/CSP e 2, comma 4, lettera c) della direttiva di cui all'allegato A) della delibera n. 179/03/CSP, in quanto la medesima società, assegnataria della numerazione 12xy, che offre servizi di informazione elenchi abbonati, non ha inviato all'Autorità, nei trenta giorni antecedenti la fornitura del servizio, la carta dei servizi ;

RILEVATO che la parte ha fornito le proprie memorie giustificative con nota del 19 dicembre 2005, illustrate nel corso dell'audizione tenutasi in data 18 gennaio 2006, con le quali ha rappresentato quanto segue:

- il gruppo Seat (Seat pagine gialle, TelegateItalia srl e Prontoseat srl) è assegnatario di tre numerazioni brevi 12xy dedicate all'offerta di servizi di informazioni abbonati, rispettivamente: 1289, 1240 e 1256.
- La società Prontoseat s.r.l., assegnataria della numerazione 1256, ha inviato la propria Carta dei Servizi, in data 3 giugno 2005
- Seat ha deciso di concentrare in massima parte gli investimenti sul servizio 1240-Pronto Pagine Bianche per farlo affermare sul mercato. In merito a tale numerazione la carta dei servizi è stata resa disponibile nel pieno rispetto con le tempistiche indicate dalla normativa vigente.
- Per il servizio 1289, che ha un numero di chiamate ricevute estremamente ridotto (circa 4% rispetto a quelle complessivamente ricevute sul 1240), Seat Pagine Gialle ha inviato la carta dei servizi il 5 dicembre 2005. La società a tal proposito ritiene che il mancato rispetto dei tempi previsti per l'invio non vada considerato come un vero inadempimento ma come un adempimento non tempestivo, causato in parte anche dalle considerevoli difficoltà che hanno accompagnato l'avvio dei nuovi servizi 12xy. Pertanto, chiede, in prima istanza, l'archiviazione del procedimento e, in subordine, la condanna al pagamento di una sanzione ridotta;

RITENUTO di dover disattendere le giustificazioni addotte dalla società in quanto:

- in relazione ai "servizio 1240 e 1256", risultano in conferenti perché non oggetto del presente procedimento;
- in ordine al "servizio 1289" l'unico oggetto di contestazione, risulta accertata, come si evince, peraltro, dalle memorie difensive prodotte, l'inottemperanza al

combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) della delibera 15/04/CIR, all'articolo 2, comma 3 della direttiva di cui allegato A) della delibera 254/04/CSP e all'articolo 2, comma 4, lettera c) della direttiva di cui all'allegato A) della delibera n. 179/03/CSP per non aver inviato all'Autorità, nei termini di trenta giorni antecedenti l'avvio del servizio elenco abbonati, attivo dalla data del 3 ottobre 2005, la carta dei servizi, prodotta poi solo in data 5 dicembre 2005;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 481/95 da determinarsi tra un minimo di € 25.823,00 ed un massimo di € 154.937.070,00;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81, che la predetta società, pur ledendo i diritti degli utenti di essere informati tempestivamente delle caratteristiche e della qualità del servizio che si sta per immettere sul mercato, tuttavia ha attenuato la violazione trasmettendo successivamente la Carta dei Servizi e, inoltre, si deve considerare che trattasi di un servizio nuovo che ha interessato solo un numero limitato di utenti;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione in una somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00 euro) pari al minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario, Gianluigi Magri, relatore, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società Seat Pagine Gialle, con sede in Torino alla via Aurelio Saffi, di pagare la sanzione amministrativa di € 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00)

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta somma, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando un bollettino postale con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DIT/GR".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 6 aprile 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola